



CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

Deliberazione Nr. **36**

Data **27-04-2023**

Ufficio competente **TRIBUTI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)
---------	---

Oggi **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Romanello Matteo	Presente	FRANCESCHETTO STEFANO	Assente
SOTTOCORNA VITTORIA	Presente	ZANELLA FIORENZO	Assente
BUSATTO LUIGINO	Presente	DALLA TOR ANNA	Presente
DE ROSSI THOMAS	Presente	BUOSO LORENZO	Presente
FRASCIONE ROSA	Presente	CASONI MARCO	Presente
SCARPA DARIO	Presente	LACHIN MARGHERITA	Presente
ARDIT MATTEO	Assente	CALCE FILIPPO	Presente
ZANDOMENEGHI SAVINA	Presente	VARLESE ARCANGELO	Presente
BUSO ANDREA	Presente		

Presenti 14 Assenti 3

Assessori

MISSEOTTI CAROLINA Presente
MARCADALLI FRANCESCO Assente
FAVIN MICHELE Presente
Giacomin Daniela Presente

Scrutatori

SCARPA DARIO
BUSO ANDREA
CASONI MARCO

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Malparte Stefania.

Constatato legale il numero degli intervenuti, DE ROSSI THOMAS nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)
---------	---

Il Presidente del Consiglio cede la parole all'Assessore all'Ambiente Michele Favin per l'illustrazione dell'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi attraverso sottoscrizione dei Funzionari allegati alla presente deliberazione;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2014, è stato adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico ed istituita la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n. 147/2013.

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- N. 43 del 30/06/2014 avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento per l'istituzione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva”*;
- N. 79 del 30/10/2014 relativa alla modifica dell'art. 14 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti;
- N. 20 del 29/05/2015 avente oggetto: *“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva . Modifiche”*;
- N. 11 del 30/03/2017 avente oggetto: *“Art. 40 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva. Modificazioni.”*
- N. 66 del 21/12/2017 avente ad oggetto: *“Art. 40 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per l'istituzione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva. Modificazioni.”*
- N. 69 del 22/12/2018 avente ad oggetto: *“Art. 40 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per l'istituzione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva. Modificazioni.”*
- N. 10 del 29/04/2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP)”*
- N. 43 del 24/06/2021 avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP)”*

Richiamati altresì:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 3, comma 4, della Legge Regione Veneto 31.12.2012, n. 52, in base alla quale “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino”;

- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia;

Tenuto conto del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato tra gli altri i seguenti atti regolatori:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TITR)";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" con la quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale

Richiamati quindi:

- l'Atto di indirizzo 5/2018 del 12 ottobre 2018 di Comitato di Bacino per la condivisione dello Schema di Regolamento per i comuni in regime TARIP – Capo I - Determinazione ed articolazione della tariffa nel Comune e CAPO II – Applicazione della tariffa alle singole utenze predisposto da Consiglio di Bacino e gestore Veritas S.p.A.;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 19 dicembre 2019 di modifica della procedura di rilascio del parere vincolante da parte dei Comuni in tariffazione puntuale, in modo che il medesimo non debba essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale ma possa essere espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario, per consentire maggiore flessibilità ai Comuni in tariffazione puntuale;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 per la Qualità servizio rifiuti urbani ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;
- l'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022, ed in particolare quanto stabilito dall'allegato A0, art. 24 comma 4 che prevede tra le Competenze dei Consigli di Bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA.

Dato atto

- che a seguito della normativa regolatoria ARERA n. 15/2022/R/RIF e all'emanazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale si sono tenuti i primi incontri tra le strutture tecniche del Consiglio di Bacino e dei Gestore del Servizio Veritas S.p.A. per l'approvazione del Regolamento Unico TARIP e del Regolamento Tipo TARI a seguito del gruppo di lavoro costituito per il Regolamento Unico della gestione dei Rifiuti Urbani;
- che nel corso di questi incontri è stato istruito sempre con i gestori Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. l'aggiornamento alle recenti novità normative dei Regolamenti TARIP e

TARI dei Comuni, come riportato negli allegati A e B alla presente deliberazione, nelle more dell'adozione Regolamento Unico TARIP e del Regolamento Tipo TARI da parte dell'Assemblea di Bacino;

- che è stato aggiornato altresì l'iter deliberativo del Piano Tariffario per i Comuni TARIP proponendo un percorso che dia la facoltà all'Amministrazione Comunale di esprimere in modo più agevole il parere vincolante alla manovra tariffaria predisposta dal gestore del servizio;

Considerato che con Delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 21 dicembre 2021 è stato avviato anche un percorso di omogeneizzazione dei "minimi" tariffati per i Comuni in regime TARIP, da compiersi nel quadriennio 2022-25;

Richiamata l'Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della deliberazione Arera 15/2022/R/RIF (TQRif) del 05 aprile 2023 con il quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha data mandato al Direttore di condividere con i Comuni TARIP il documento allegato A "Indirizzi per l'adeguamento dei Regolamenti Tariffari TARIP" per la gestione dei rifiuti urbani, relativo a:

1. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico;
2. Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani;
3. Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature;
4. Riscossione;
5. Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria;
6. Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale.

Vista la proposta di modifica al Regolamento per l'applicazione della TARIP, come da Allegato A) "Raffronto alla presente deliberazione, che troverà applicazione dal 01/01/2023;

RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARIP, al fine di recepire i contenuti della suddetta deliberazione ARERA e del TQRIF, tenuto conto del necessario rispetto dei principi tariffari, mediante le modifiche indicate in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
 CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo art. 13 del d.l. 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della*

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies, del d.l. 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

DATO ATTO che sulla presente proposta sarà acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Visto il D. Lgs. 18/08/200, n.267;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti ha esaminato l'aggiornamento al regolamento di cui alla presente deliberazione, nella seduta del 26.04.2023;

Visto lo Statuto comunale;

Sentito il dibattito che, come previsto dall'art. 63 del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, viene registrato su formato digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a partecipare alla votazione espressa per alzata di mano, come sotto riportata:

- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri votanti n. 14
- Voti Favorevoli n. 10
- Contrari n. 4 (Cons. M. Casoni, F. Calce, M. Lachin, A. Varlese)
- Astenuti n. //

DELIBERA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARIP riportate nell'allegato A)

“Scheda

delle principali modifiche al regolamento TARIP del Comune di Marcon. Decorrenza 01/01/2023”, in adeguamento alla deliberazione ARERA n. 15/2022 e alle recenti normative che hanno prodotto effetti sulla TARI;

3. di approvare il *“Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARIP)”* comprensivo delle modifiche introdotte, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato B);
4. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del d.l. 06/12/2011, n. 201;
5. di stabilire che le disposizioni oggetto di modifica contenute nel Regolamento per la disciplina della TARIP decorrono dal 01/01/2023;
6. di dare atto, inoltre, che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del collegio dei revisori del conto;
7. di trasmettere il presente atto al gestore dei rifiuti Veritas S.p.A;
8. di approvare l’allegato schema con le modifiche al Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) dando atto che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2023.
9. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Successivamente, con separata votazione espressa con piattaforma elettronica, come sotto riportata:

- | | |
|------------------------|---|
| - Consiglieri presenti | n. 14 |
| - Consiglieri votanti | n. 14 |
| - Voti Favorevoli | n. 10 |
| - Contrari | n. 4 (Cons. M. Casoni, F. Calce, M. Lachin, A. Varlese) |
| - Astenuti | n. // |

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 37 del 18-04-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE ROSSI THOMAS**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Malparte Stefania**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO A)

SCHEDA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARIP DELLA CITTA' DI MARCON. DECORRENZA 01/01/2023.

Le modifiche sono finalizzate a recepire le indicazioni del Testo Unico della Qualità ARERA, approvato con deliberazione n. 15/2022, da applicare e coordinare in coerenza alla Carta della qualità del servizio rifiuti approvata dal Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente.

Art. 5 - viene modificato il comma 1 per consentire il rilascio del parere vincolante da parte dei Comuni in tariffazione puntuale, in modo che il medesimo non debba essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale ma possa essere espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario, per consentire maggiore flessibilità ai Comuni in tariffazione puntuale.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea di Bacino secondo l'iter di cui al primo comma dell'art. 7.
2. L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.
3. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo e preconsuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.
4. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.
5. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.
6. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano recuperabile prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, non comprendente il costo del trattamento del rifiuto prodotto che viene tariffato come da presente Regolamento rientrando tra i costi del PEF.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene sottoposto all'approvazione secondo l'iter di cui al primo comma dell'art. 7.
2. L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.
3. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo e preconsuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.
4. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.
5. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.
6. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano recuperabile prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, non comprendente il costo del trattamento del rifiuto prodotto che viene tariffato come da presente Regolamento rientrando tra i costi del PEF.

Art. 7 - viene aggiornato l'iter deliberativo del Piano Tariffario per i Comuni TARIP proponendo un percorso che dia la facoltà all'Amministrazione Comunale di esprimere in modo più agevole il parere vincolante alla manovra tariffaria predisposta dal gestore del servizio

Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. Come deliberato dall'Assemblea di Bacino, l'approvazione finale del Piano Economico Finanziario (PEF) dei singoli Comuni che applicano la tariffa TARIP è di competenza dell'Assemblea di Bacino, in quanto spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012, la determinazione della tariffa da applicare per la copertura dei costi del PEF.
2. L'approvazione finale dei PEF dei singoli Comuni in regime TARIP da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante dell'Amministrazione Comunale, sulla proposta di PEF avanzata dal Gestore, redatta secondo il Modello di PEF standard di Bacino d'intesa con l'Amministrazione Comunale e integrata con i costi di diretta competenza del Comune.
3. Il parere vincolante sul PEF deve essere trasmesso al Consiglio di Bacino in tempo utile per il rispetto da parte dell'Assemblea di Bacino dei termini fissati per l'approvazione del Bilancio Comunale.
4. Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del PEF proposto dal Gestore, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

Art. 7 Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
2. L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.

Art. 30 bis – l'articolo disciplina l'opzione di uscita dal l'articolo disciplina l'opzione di uscita dal pubblico servizio sulla base delle modifiche normative che hanno ridotto da 5 anni a due il tempo di minimo di uscita dal servizio per le utenze non domestiche. Si introduce la disciplina per la rendicontazione dei rifiuti avviati al recupero al fine del riconoscimento della riduzione della quota variabile.

Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 30 ter del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013 e disciplinata dall'art. 30 ter del presente Regolamento.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
 8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
 9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 30 ter: l'articolo è stato riscritto sulla base delle indicazioni del Consiglio di Bacino per introdurre le nuove regole di rendicontazione dei rifiuti avviati al riciclo al fine di ottenere la riduzione sulla quota variabile in aderenza all'art. 3 della deliberazione ARERA 15/2022.

Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 secondo periodo, avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con metodo parametrico, la sua riduzione per avvio a riciclo avviene, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani differenziati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza stessa sulla base del metodo parametrico utilizzato ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.

L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.

2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

	e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.
--	---

Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature

1. La **comunicazione iniziale** deve essere presentata **entro 60 gg.** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi dal Gestore gratuitamente a disposizione degli interessati. Contestualmente, salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non si diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Vd. art. 26 c. 2.

La **comunicazione di cessazione**, deve essere presentata **entro i 60 giorni** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile.
4. La **mancata presentazione della comunicazione di attivazione** entro i termini di cui

Art. 37 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature

1. La comunicazione di **inizio occupazione o detenzione di locali o di aree scoperte** deve essere presentata **entro 30 gg. solari** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita comunicazione di variazione.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate **entro 90 gg. solari** dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 30 bis del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La comunicazione di **cessazione** deve essere presentata **entro i 90 gg. solari** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il

al presente articolo, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo (anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 eccezion fatta in ipotesi di doppia imposizione sullo stesso immobile).

5. La **mancata presentazione della comunicazione di cessazione o di variazione** entro i termini di cui sopra, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della comunicazione di cessazione o variazione. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
6. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione sullo stesso immobile, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile, quando lo stesso risulti occupato da altro soggetto.
7. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
8. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavi elettroniche o badge) concesse in comodato d'uso gratuito (anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale) debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, in caso contrario verranno addebitati all'utenza € **25,00** (venticinque), a contenitore, a titolo di risarcimento del danno subito dal Gestore. Unica eccezione si ha nei casi di cessazione o attivazione contestuali di seguito indicati. Al momento di presentazione all'ufficio utenza della "comunicazione di cessazione" l'utente DEVE ALTERNATIVAMENTE:
 - a. allegare "verbale di avvenuta restituzione" firmato dagli addetti del Gestore;
 - b. richiedere il ritiro a domicilio autorizzando il Gestore ad addebitargli il costo di € 15,00 (quindici) + IVA di legge nella fattura finale di conguaglio;
 - c. impegnarsi a consegnarli al Centro di Raccolta prima di procedere alla cessazione del contratto pena l'addebito di € 25,00 (venticinque) a contenitore;
 - d. dichiarare nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza che

recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARIP non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 15 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui all'art. 41 del presente Regolamento.
14. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente

non deve essere fuori del Comune di Marcon.

9. Salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4 (case a disposizione) e all'art. 31 (compostaggio domestico) e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art.16.

integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Gestore; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste agli utenti.

15. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 41 – viene modificato il comma 3 eliminando il riferimento all’art. 37 comma 9 e indicando l’importo puntuale della penale.

Art. 41 Penalità ed interessi

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso dellespese di controllo. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffaed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00 (cinquanta)**.
3. Per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso si applica la **penale** dicui all'art. 37 comma 9.
4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
5. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25,00 a € 500,00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 41 Penalità ed interessi

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffaed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00 (cinquanta)**.
3. Per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso si applica la **penale** di € 25,00 a contenitore.
4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
5. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25,00 a € 500,00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 42 – l'articolo viene riscritto in relazione alla predisposizione di un calendario delle rate attualmente predisposto e presentato al Consiglio di Bacino per l'approvazione.

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il gestore riscuote la tariffa sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) o per mail ordinaria, al recapito indicato nella comunicazione regolare fattura sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge. Il versamento è effettuato con bollettino postale ovvero secondo altre modalità offerte dal gestore, domiciliazione bancaria/postale etc., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in n. 3 (tre) rate con scadenza 31/05, 30/09, 31/12, salvo sia diversamente previsto nell'art. 48 per il periodo di avvio del sistema o nella delibera tariffaria. Sentito il soggetto Gestore, la Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse. La tariffa può essere applicata a titolo di acconto salvo conguaglio. Nelle more di conclusione dell'iter di approvazione delle nuove tariffe e/o dell'adeguamento del sistema di tariffazione del Gestore può essere applicata a titolo di acconto, nella prima emissione, la tariffa dell'anno precedente.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento il gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza Veritas S.p.A. avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare tramite ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (primi tre articoli) in abbinata con le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973 (articoli da 49 a 86);
5. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi e delle spese afferenti l'attività di recupero, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

Art. 42 Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio in essere.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. **Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno**, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui si riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.
4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^a rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.
5. Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.
6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.
7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 42 bis – viene introdotta una ulteriore rateizzazione della bolletta ordinaria, condizionata alla sussistenza di specifici requisiti.

Art. 42 bis Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria

1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 42, comma 3 del presente Regolamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio fatturato negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.
6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.